



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2086

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Direttive per l'attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2017 da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia.

Il giorno **24 Novembre 2016** ad ore **09:20** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

ASSESSORE

**CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI**

Assenti:

VICEPRESIDENTE

ALESSANDRO OLIVI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica,

La modifica all'ordinamento finanziario statutario recata dalla legge n. 190/2014, che ha recepito i contenuti del cosiddetto "Patto di garanzia" - siglato il 15 ottobre 2014 tra la Regione Trentino-Alto Adige, la Provincia autonoma di Trento, la Provincia autonoma di Bolzano e lo Stato – ha introdotto quale elemento innovativo nella regolazione dei rapporti finanziari tra le predette autonomie del Trentino-Alto Adige e lo Stato il riferimento al sistema territoriale regionale integrato, costituito dalla Regione, dalle Province, dagli enti locali, dai relativi enti e organismi strumentali, pubblici e privati, dalle aziende sanitarie, dalle Università, dalle Camere di Commercio e dagli altri organismi ad ordinamento regionale e provinciale finanziati in via ordinaria dalla Regione e dalle Province.

Il predetto modello prevede che gli enti del sistema territoriale di ciascuna Provincia garantiscano un concorso complessivo unitario agli obiettivi di finanza pubblica, concorso quantificato nell'ambito del Patto di garanzia recepito dalla predetta Legge n. 190/2014, che ha individuato anche i criteri per il relativo aggiornamento. Si tratta di una forma di responsabilità solidale del sistema territoriale provinciale integrato verso lo Stato nell'ambito del quale la Provincia assume il ruolo di garante.

In tale contesto il comma 4 dell'articolo 79 dello Statuto prevede una clausola di esaustività riguardo agli oneri posti a carico del sistema territoriale integrato che sottrae gli enti che lo compongono alle disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti e riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal nuovo ordinamento finanziario statutario. Peraltro, la clausola di esaustività trova applicazione in quanto la Provincia adotta per sé e per gli altri enti del sistema autonome misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa idonee ad assicurare, con riferimento al sistema medesimo, il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle Amministrazioni pubbliche previsto a livello nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea. In merito, il "Patto di garanzia" ha confermato, rafforzandolo, un modello già introdotto nell'ordinamento statutario a seguito dell'Accordo di Milano del 2009 e recepito nell'impianto normativo provinciale con l'articolo 2 della legge provinciale n. 27 del 2010, che prevede l'emanazione di specifiche direttive nei confronti delle agenzie e degli enti strumentali sia per il garantire il concorso dei medesimi soggetti agli obiettivi di finanza pubblica, che per la razionalizzazione e il contenimento di specifiche voci di spesa.

La definizione della manovra di bilancio per il 2017 che garantisce a carico del bilancio della Provincia il concorso agli obiettivi di finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare previsto dall'ordinamento statutario, ha comportato la delineazione di politiche di entrata e di spesa con effetti anche sugli enti del sistema territoriale provinciale integrato e sui comportamenti e sulle scelte gestionali degli stessi, finalizzate al perseguimento del predetto obiettivo. Tale processo ha peraltro tenuto conto anche delle *mission* degli enti e degli obiettivi strategici della manovra in particolare la salvaguardia degli elevati livelli di coesione sociale e territoriale, attraverso specifiche misure sostegno delle famiglie, e la conferma degli interventi strategici per la crescita e lo sviluppo del territorio.

Relativamente agli enti strumentali la manovra ha delineato misure per la razionalizzazione e l'efficientamento del sistema pubblico provinciale con particolare riferimento alle società.

Queste ultime risultano peraltro interessate dal processo di riassetto delle stesse, secondo le linee guida approvate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1909 del 2

novembre 2015 - informate a principi di aggregazione per “poli” specializzati o tematici, di specializzazione, di dismissione di rami di attività in aree già aperte al mercato -, al consolidamento del Centro di Servizi Condivisi di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 147 del 9 febbraio 2015, la cui operatività potrà essere estesa anche ad altri enti strumentali, al processo per conseguire l'omogeneizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale, che coinvolge anche il personale delle fondazioni diverse da quelle della ricerca, attraverso un contratto unico di primo livello.

In attuazione di queste linee guida, con deliberazione della Giunta provinciale n. 542 di data 8 aprile 2016 è stato adottato il documento denominato “Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2016 ”, le cui disposizioni costituiscono, per le società di primo e secondo grado controllate dalla Provincia oggetto degli interventi di riorganizzazione, a tutti gli effetti idonea direttiva per assicurare con tutti gli atti necessari la piena realizzazione degli obiettivi degli assetti delineati. Il programma di razionalizzazione societaria che persegue la riduzione del numero e del carico di società provinciali attraverso un processo di:

- aggregazione per poli specializzati quali macro ambiti omogenei per settore di riferimento e per funzioni assegnate;
- valorizzazione dell’infrastruttura e del patrimonio di proprietà pubblica a fronte degli investimenti effettuati ed eventuale affidamento al mercato per le attività di gestione;
- ridefinizione in chiave strategica della missione d’interesse generale affidata alle società che operano in settori specifici;
- dismissione – in assenza di un interesse pubblico ed alla luce del quadro della finanza pubblica provinciale - delle attività riguardanti aree già aperte al mercato, ovvero di società che operano anche parzialmente in segmenti contendibili dal mercato.

Il citato programma prevede che il percorso complessivamente tracciato nelle linee guida sia oggetto di disegni attuativi, da definire nella forma di:

- a) singoli programmi di riordino ai sensi dell’articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 per poli specializzati relativi a liquidità; trasporti; informatica e telecomunicazioni; patrimonio immobiliare; sviluppo territoriale (compreso il comparto funiviario);
- b) misure puntuali di riconfigurazione della missione di interesse generale a livello legislativo/amministrativo.

A valle del processo di riorganizzazione, obiettivo della Giunta provinciale è l'individuazione di adeguati indicatori di performance, sia di carattere operativo che economico-finanziario, da utilizzare per l'assegnazione di obiettivi specifici a ciascuna società; obiettivi il cui perseguimento dovrà essere puntualmente monitorato e in ordine ai quali dovrà essere implementato un idoneo meccanismo di responsabilizzazione. Al riguardo è previsto il coinvolgimento del Centro di Servizi Condivisi, che fornirà il supporto necessario sia in sede di individuazione degli indicatori che di monitoraggio circa il raggiungimento degli obiettivi da parte delle società.

Per quanto attiene alle Fondazioni di ricerca obiettivo individuato in sede di manovra è il perseguimento di sinergie operative anche attraverso l’avvio di centri di competenza integrati. Ulteriore obiettivo prioritario di tutte le fondazioni, tenuto conto del quadro delle dotazioni finanziarie previsto dal bilancio provinciale, è rappresentato dal miglioramento delle performance di acquisizione di fonti di finanziamento esterne alla Provincia. Per le fondazioni diverse dalla ricerca permane l’obiettivo della graduale estensione al Centro Servizi Condivisi di servizi afferenti la gestione amministrativo-contabile.

Per gli enti pubblici strumentali la manovra prende atto del del progetto di gestione associata dei servizi tecnico amministrativi dei musei provinciali di cui nel corso del 2016 sono state definite le modalità operative con l'istituzione di una unità operativa intermuseale che provvederà, dal 1 gennaio 2017, a coordinare e attuare le attività gestionali delle funzioni tecnico-amministrative dei musei. Con riferimento ai medesimi enti ulteriore traguardo è rappresentato dall'esternalizzazione di servizi di supporto all'attività culturale.

Fino alla conclusione dei processi sopra illustrati, dai quali sono attesi significativi risultati in termini di razionalizzazione e contenimento della spesa, tenuto conto del quadro finanziario statutario in precedenza rappresentato, risulta necessario per la Provincia confermare nei confronti degli enti strumentali, oltre che delle agenzie, misure di razionalizzazione e contenimento della spesa così come previsto dal comma 4 dell'articolo 79 dello Statuto.

In attesa di un sistema di valutazione dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi assegnati basato sulla piena responsabilizzazione degli enti cui le presenti direttive sono rivolte, si propone di confermare la definizione di misure che attengono a singole voci di attività/spesa.

Le direttive proposte, peraltro, come negli anni precedenti, attengono anche ad ulteriori aspetti previsti dalla disciplina provinciale di riferimento dei singoli comparti. In particolare per quanto riguarda le agenzie e gli enti pubblici strumentali l'articolo 7, commi 1 e 2 della legge provinciale L.P. n. 4/2004, prevede l'emanazione di direttive che attengono in via generale alla formazione dei bilanci di previsione, mentre relativamente alle fondazioni e alle società controllate il comma 11 bis del medesimo articolo dispone l'adozione di direttive afferenti l'impostazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria. Le medesime disposizioni normative estendono inoltre l'oggetto delle direttive anche ad aspetti gestionali aventi riflessi finanziari.

Per le società controllate il riferimento va anche all'articolo 18 della legge provinciale n. 1/2005 il quale prevede la possibilità di emanare direttive nei confronti delle società controllate dalla Provincia volte, da un lato, ad assicurare una "logica di gruppo" in modo tale che ciascuna società garantisca una corretta e tempestiva trasposizione degli indirizzi emanati dalla Provincia nel ruolo di capogruppo e, dall'altro, a garantire il concorso delle stesse al perseguimento degli obiettivi delle manovre di finanza pubblica provinciale.

Con il presente provvedimento si propone quindi l'adozione:

- delle direttive per la definizione dei bilanci 2017-2019 degli enti pubblici strumentali e delle agenzie della Provincia (allegato A);
- delle direttive per l'impostazione del bilancio previsionale 2017-2019 delle fondazioni della Provincia (allegato B);
- di direttive alle società controllate dalla Provincia in sostituzione di quelle approvate da ultimo con deliberazione della Giunta provinciale 15 luglio 2016, n. 1193 (allegato C).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- viste le leggi e gli atti in premessa citati;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di approvare le direttive per la definizione dei bilanci 2017-2019 degli enti pubblici strumentali e delle agenzie della Provincia di cui all'allegato A) alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare le direttive per l'impostazione del bilancio previsionale 2017-2019 delle fondazioni di cui all'allegato B) alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 3) di approvare le direttive per le società controllate dalla Provincia di cui all'allegato C) alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale, le quali sostituiscono integralmente le direttive di cui all'allegato C) alla deliberazione della Giunta provinciale n. 3193/2015;
- 4) autorizzare l'Opera Universitaria, in considerazione dell'avvenuta adozione dal 1/1/2016 della contabilità economico-patrimoniale in luogo di quella finanziaria e alla conseguente disomogenietà dei dati afferenti le voci di spesa, ad assumere quale limite per la spesa per l'acquisto di beni e servizi 2016 l'importo corrispondente allo stanziamento 2015 e comunque il valore del budget 2016 per le corrispondenti spese;
- 5) di rinviare a separato provvedimento l'adozione delle direttive per l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, in attuazione della legge provinciale n. 16 del 2010.

Adunanza chiusa ad ore 09:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A

002 Allegato B

003 Allegato C

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace

Allegato parte integrante

Allegato C

DIRETTIVE ALLE SOCIETÀ CONTROLLATE DALLA PROVINCIA

Le società controllate dalla Provincia interessate dall'applicazione delle presenti direttive sono le seguenti:

- Aeroporto “Gianni Caproni” S.p.A.
- Cassa del Trentino S.p.A.
- Tecnofin Trentina S.p.A.
- Informatica Trentina S.p.A.
- Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa - ITEA S.p.A.
- Interbrennero S.p.A.
- Patrimonio del Trentino S.p.A.
- Trentino Network S.r.l.
- Trentino Riscossioni S.p.A.
- Trentino School of Management soc. cons. a r.l.
- Trentino Sviluppo S.p.A.
- Trentino Trasporti Esercizio S.p.A.
- Trentino Trasporti S.p.A.

La trasmissione della documentazione o delle informazioni richieste dalle presenti direttive, ove non diversamente individuato, deve essere effettuata alla Direzione generale della Provincia, tramite PEC.

Le società controllate direttamente dalla Provincia adottano indirizzi nei confronti delle proprie società controllate, affinché le stesse si conformino alle presenti direttive rapportandosi direttamente con le medesime.

Responsabilizzazione in ordine al rispetto delle direttive

Gli amministratori rispondono del rispetto delle presenti direttive e nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile, ovvero nella nota integrativa qualora la prima non venga redatta, danno conto del rispetto delle medesime.

Sul rispetto delle presenti direttive vigila il collegio sindacale effettuando le opportune verifiche in sede di controlli periodici e redigendo le relazioni che corredano gli strumenti di programmazione e reporting; del rispetto delle direttive è inoltre data evidenza nell'ambito della relazione al bilancio.

I predetti documenti sono assunti a riferimento in particolare ai fini della vigilanza da parte della Provincia sul raggiungimento da parte delle società degli obiettivi di finanza pubblica, così come declinati con le misure di razionalizzazione e contenimento della spesa nelle presenti direttive, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 79 commi 3 e 4 dello Statuto.

Con riferimento alla responsabilizzazione delle Società nel rispetto delle misure e degli obblighi previsti dalle presenti direttive, si prevede:

- per le figure dirigenziali, di confermare quanto già previsto dalla deliberazione n. 2288 del 2014 la quale prevede che le società garantiranno, nell'ambito delle procedure interne di valutazione della dirigenza, la valorizzazione dell'aspetto relativo alla verifica del rispetto delle direttive, con conseguente impatto sulla quantificazione della retribuzione variabile connessa ai risultati;
- per gli organi di amministrazione, ai fini del rinnovo della carica ovvero di nuova nomina in altri enti e società della Provincia, una valutazione positiva in ordine al rispetto delle direttive.

SEZIONE I – Direttive di carattere strutturale

1. OBBLIGHI PUBBLICITARI

Le società devono:

- a. dichiarare la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento della Provincia mediante l'iscrizione delle medesime società nell'apposita sezione del registro delle imprese;
- b. indicare negli atti e nella corrispondenza la soggezione in parola;
- c. indicare nella relazione sulla gestione, ovvero nella nota integrativa, qualora la prima non venga redatta, i rapporti intercorsi con la Provincia e con le altre società del gruppo.

2. ORGANI SOCIALI

In attesa delle disposizioni attuative in materia di società previste dal d.d.l. collegato alla legge di provinciale di stabilità per il 2017 resta temporaneamente fermo il rispetto delle direttive emanate dalla Provincia con deliberazioni della Giunta provinciale n. 787/2007, n. 2640/2010, n. 762/2013 e n. 656/2015 in materia di numero dei componenti e di limiti ai compensi dei Consigli di amministrazione.

Le società sono tenute a comunicare preventivamente alla Direzione generale della Provincia le proposte di attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di compensi per eventuali deleghe o incarichi speciali, distintamente per ciascun componente del medesimo Consiglio.

Con riferimento al collegio sindacale i compensi sono preconcordati e determinati con sobrietà, tenendo conto dell'effettivo impegno richiesto e delle caratteristiche delle società in cui viene svolto l'incarico.

Anche al fine di consentire il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza in capo alla Provincia le società sono tenute a trasmettere alla Direzione generale della Provincia entro il 28 febbraio di ogni anno, distintamente per ogni componente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, l'ammontare dei compensi spettanti, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, riferiti all'anno precedente. Il predetto compenso deve essere suddiviso nelle seguenti componenti: indennità di carica, indennità per deleghe o incarichi speciali, gettoni di presenza. Restano esclusi i rimborsi spese in quanto non qualificabili come compenso.

Le società nella parte relativa ai compensi degli organi sociali prevista nella nota integrativa al bilancio di esercizio devono dare riscontro dei predetti dati.

3. INFORMATIVA

Fermi restando i diritti di informativa spettanti alla Provincia in qualità di socio, al fine di garantire il costante aggiornamento sull'attività delle società, deve essere trasmessa alla

Provincia, entro 10 giorni dalla formale approvazione, copia in formato elettronico dei verbali dell'assemblea dei soci completi dei relativi allegati.

Le società sono altresì tenute a fornire tempestivamente, a richiesta della Provincia, tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività di direzione e coordinamento, ivi compresi eventuali verbali del Consiglio di Amministrazione. Le società controllate trasmettono alla Provincia le informazioni e la documentazione eventualmente richieste anche per le proprie controllate.

Le società saranno tenute a trasmettere ulteriori dati e le informazioni, anche in forma telematica nell'ambito di specifici sistemi informativi, richiesti dalle strutture competenti per lo svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo.

4. MODIFICHE STATUTARIE ED ALTRE OPERAZIONI

Le società sottopongono alla Provincia i progetti di modificazione dello statuto sia per consentire le opportune valutazioni di coerenza complessiva nell'ambito del gruppo, sia per consentirne l'approvazione da parte della Giunta provinciale nei casi previsti dalla normativa vigente. Le proposte devono essere trasmesse alla Provincia almeno 30 giorni prima della data di convocazione del Consiglio di amministrazione che delibererà in merito.

Al fine di consentire valutazioni di opportunità e di merito con riferimento agli obiettivi strategici del gruppo, le società devono preventivamente trasmettere o dare informativa alla Provincia sulle proposte relative ad operazioni societarie relative a:

- aumenti di capitale sociale;
- acquisizione o dismissione di partecipazioni societarie qualora queste comportino l'acquisto o la perdita di almeno un quinto dei voti in assemblea;
- acquisizione o cessione di rami di azienda;
- trasformazioni societarie;
- operazioni di fusione o scissione quando non rientranti in progetti di riorganizzazione deliberati dalla Provincia.

Le proposte devono essere accompagnate da una relazione che evidenzii le modalità di reperimento delle risorse finanziarie necessarie e la compatibilità con le previsioni finanziarie del bilancio provinciale.

In caso di aumento di capitale sociale in cui sia prevista l'adesione del socio Provincia tramite conferimento di beni in natura, gli amministratori assicurano il necessario coordinamento con le strutture provinciali competenti.

Qualora le società intendano sottoporre alla valutazione della Provincia ulteriori specifiche operazioni, trasmettono copia dei verbali dei Consigli di amministrazione che le definiscono, corredati da una relazione che dovrà contenere:

- un'analisi delle finalità dell'operazione, degli effetti sulla gestione societaria e più in generale delle ricadute sul sistema provinciale;
- la dimostrazione della sostenibilità economico – finanziaria dell'operazione oggetto di valutazione.

In relazione a quanto disposto dal d.d.l. collegato alla legge provinciale di stabilità per il 2017 le società controllate adeguano i propri statuti alle disposizioni introdotte dal medesimo disegno di legge e, per quanto compatibile, dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, nei tempi dallo stesso previsto.

5. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E REPORTING

Tenuto conto del processo di riorganizzazione delle società provinciali attualmente in corso ai sensi della deliberazione n. 542 del 2016 è sospeso l'aggiornamento o l'adozione del piano strategico o industriale a carattere pluriennale, fermi restando gli obblighi previsti dalle convenzioni o dai contratti di servizio con la Provincia.

Permane invece l'obbligo da parte delle società di adottare e trasmettere alla Provincia - Ufficio per il controllo legale dei conti e strutture competenti per materia - e al Centro di Servizi Condivisi, entro il 31 dicembre di ogni anno, un budget contenente le previsioni economiche nonché un prospetto dei flussi finanziari per l'anno successivo, corredato da una relazione esplicativa dei dati in essi contenuti in relazione agli obiettivi e ai risultati attesi; obiettivi e risultati attesi che dovranno essere sintetizzati nella relazione e che dovranno tenere conto degli specifici indirizzi determinati dalla Provincia e risultare coerenti con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria della Provincia stessa. Nella redazione del budget le società dovranno tenere conto, in particolare, delle direttive in materia di contenimento della spesa approvate dalla Giunta provinciale. Gli obiettivi individuati e i risultati attesi, come declinati negli strumenti di programmazione annuale, unitamente a quelli contenuti negli atti di programmazione concernenti l'attività delle società approvati dalla Provincia, costituiscono parametro di riferimento in sede di controllo sullo svolgimento dell'attività da parte della società.

In relazione alla progressiva attuazione del processo di riassetto delle società, le società risultanti dallo stesso provvedono ad adottare e, quando necessario, ad aggiornare, un piano strategico o industriale a valenza triennale che evidenzia: le linee strategiche e gli obiettivi della società, che devono essere coerenti con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria della Provincia; gli investimenti che la società intende realizzare e le relative fonti di finanziamento; un sintetico schema di conto economico e stato patrimoniale. Le società che si occupano esclusivamente della gestione di servizi e attività secondo programmi approvati dalla Provincia che già definiscono le attività delle stesse non sono tenute a redigere il piano strategico pluriennale.

Gli amministratori devono verificare l'andamento della gestione ed il grado di progressivo realizzo del budget annuale sotto il profilo economico e finanziario (liquidità) alla data del 30 giugno e del 30 settembre, al fine di evidenziare gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni nonché eventuali situazioni di disequilibrio. Devono inoltre analizzare le cause di disequilibrio ed avviare le opportune azioni correttive. In particolare, a fronte delle previsioni di budget complessive iniziali, la verifica dovrà evidenziare le previsioni riferite al periodo dell'anno considerato, il relativo grado di realizzo, gli scostamenti nonché le previsioni finali aggiornate alla luce dell'andamento gestionale.

Nell'ambito di tali verifiche sono comunque forniti i dati relativi alla liquidità alle predette date in disponibilità alle società.

La verifica è oggetto di formale approvazione da parte degli amministratori e, corredata dalla relazione del collegio sindacale, è trasmessa entro i 30 giorni successivi alle predette date alla Provincia - Ufficio controllo legale dei conti e alle strutture competenti per materia - e al Centro Servizi Condivisi.

6. CENTRO DI SERVIZI CONDIVISI

La Giunta provinciale con deliberazione n. 147 del 9 febbraio 2015, da ultimo modificata con la deliberazione n. 2427 del 30 dicembre 2015 ha impartito direttive per il consolidamento del Centro Servizi Condivisi. In particolare tale provvedimento individua specificatamente i servizi

da attivare da parte del Centro e connota lo stesso come luogo di presidio di competenze specialistiche a supporto del Gruppo Provincia, stabilendo di strutturare forme di confronto con le società in ordine a problematiche comuni.

Con deliberazione n. 1016 del 22 giugno 2015 la Giunta ha altresì approvato il piano temporale ed organizzativo per la progressiva attivazione dei servizi da parte dello stesso, piano che assume valenza di direttiva alle società strumentali ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale n. 1 del 2005. Ne consegue che le società sono tenute all'adozione di azioni e comportamenti coerenti con il predetto piano, nonché con le ulteriori direttive che potranno essere adottate per l'implementazione dello stesso.

7. CENTRI DI COMPETENZA E SINERGIE DI GRUPPO

Tenuto conto di quanto previsto dal punto 7 relativo all'attivazione del Centro Servizi Condivisi, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare di quella in materia di appalti, nonché nel rispetto delle disposizioni e degli atti che disciplinano l'attività delle singole società (concessioni, contratti di servizio, convenzioni, ecc.), al fine di perseguire significative sinergie operative a livello di gruppo nonché di assicurare l'economicità della gestione, le società devono conformare la propria attività alle seguenti direttive.

1. Le società interamente partecipate dalla Provincia o le società controllate dalla stessa ed interamente partecipate dagli enti e soggetti del sistema territoriale regionale integrato acquisiscono i beni e i servizi offerti dalle altre società del gruppo. Le società devono quindi proporre alla Provincia la modifica degli atti che regolano i relativi rapporti al fine di prevedere la possibilità di fornire beni e servizi anche a tali soggetti. Le società possono rivolgersi ad altro fornitore esclusivamente in caso di mancata disponibilità del bene o servizio richiesto, per motivate ragioni di urgenza, ovvero qualora possano acquisire il medesimo bene o servizio a condizioni più vantaggiose presso altri soggetti.
2. Le società strumentali ricorrono ai servizi forniti dai centri di competenza attivati dalla Provincia a favore dei soggetti del sistema pubblico provinciale anche non costituiti in forma societaria (APOP, APAC,...)
3. Per quanto attiene all'affidamento di contratti di lavori, beni e servizi e altre forme di approvvigionamento di beni e servizi alla luce di quanto previsto dall'articolo 36 ter 1 della L.P. n. 23/90 gli enti strumentali della Provincia sono tenuti a rivolgersi ad APAC per l'espletamento di procedure di gara di lavori, servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria, in quanto gli interventi siano finanziati dalla Provincia. In conformità a quanto previsto dal comma 6 del citato articolo 36 ter 1, gli enti strumentali acquisiscono beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria attraverso le convenzioni attivate da APAC, oppure mediante acquisti autonomi sul mercato elettronico gestito da APAC o, in assenza del bando di abilitazione riferito alla categoria merceologica necessaria, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip. Il medesimo comma dispone che nel caso in cui non sia possibile l'acquisto con i mezzi suindicati, le amministrazioni aggiudicatrici devono provvedere con appositi confronti concorrenziali.

Tenuto conto del suindicato quadro normativo, il quale prevede che per le procedure di gara di lavori, servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria si fa ricorso ad APAC:

- le società possono affidare in autonomia contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il cui valore sia inferiore a quello previsto dalla normativa provinciale per gli affidamenti diretti (attualmente 50.000,00 euro per i lavori e 46.000,00 euro per le forniture);
- le società inoltre:
 - per i lavori:*

- possono affidare in autonomia contratti di importo superiore alla soglia dell'affidamento diretto (attualmente 50.000,00 euro) ed inferiore all'importo di cui al comma 5 dell'articolo 33 della L.P. n. 26/1993 (attualmente 1 milione di euro);
 - devono ricorrere ad APAC per l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento di lavori di importo superiore al predetto valore (1 milione di euro);
- per i servizi e le forniture:*
- per valori superiore alla soglia dell'affidamento diretto (46.000,00 euro) e inferiore alla soglia comunitaria devono ricorrere agli strumenti elettronici messi a disposizione da APAC o da CONSIP (convenzioni/mercato elettronico);
 - qualora tali strumenti non siano utilizzabili, si avvalgono di APAC per l'espletamento di autonome procedure di gara, salvo deroga comunicata da APAC in relazione alle proprie esigenze organizzative,
 - possono derogare a quanto disposto negli alinea precedenti nei casi in cui debbano procedere all'acquisizione di beni e servizi non inseriti nella raccolta fabbisogni di servizi o forniture predisposta ai fini della programmazione di Apac e che per ragioni d'urgenza non possono essere ricompresi nella stessa, o nei casi di servizi specialistici la cui prestazione è da svolgersi al di fuori del territorio nazionale. In tal caso le società devono adeguatamente motivare l'espletamento diretto delle procedure di acquisizione di beni e servizi.

Le stesse Società potranno avvalersi del supporto del Centro Servizi Condivisi nell'espletamento delle procedure di gara.

In relazione alla necessità da parte di APAC di pianificare i quantitativi di fabbisogno di servizi e forniture per approntare le convenzioni, ciascuna società ha l'obbligo, per i beni e servizi individuati, di fornire, secondo le modalità e con la procedura che saranno individuate, l'analisi dei propri fabbisogni.

4. Le società informano la propria attività tenendo conto degli interventi di carattere trasversale previsti dal piano di miglioramento dell'amministrazione provinciale (tra i quali il data center unico provinciale, Pitre, la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, l'utilizzo intensivo della posta elettronica certificata-PEC, la fatturazione elettronica), oltre ai progetti afferenti, i servizi on line e il sistema di autenticazione con CPS/tessera sanitaria. Le modalità per l'implementazione verranno definite congiuntamente alla struttura provinciale responsabile del progetto trasversale e al dipartimento di riferimento dell'ente.

Nell'ambito del quadro di cui sopra restano ferme le funzioni del Centro di Servizi Condivisi individuate con l'allegato della deliberazione della Giunta provinciale n. 2427 del 2015.

8. RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO

La disciplina provinciale in materia di indebitamento subordina la contrazione di nuove operazioni di indebitamento da parte degli enti strumentali all'autorizzazione della Giunta provinciale, per il cui rilascio è stata approvata, da ultimo con deliberazione della Giunta provinciale n. 206 di data 26 febbraio 2016 una specifica procedura che vede il coinvolgimento di Cassa del Trentino S.p.A. quale ente strumentale della Provincia dotato delle necessarie professionalità e competenze. La procedura per il rilascio dell'autorizzazione prevede inoltre il coinvolgimento del collegio sindacale in ordine alla verifica della sostenibilità delle operazioni proposte in relazione ai profili finanziario, economico e patrimoniale del bilancio della società.

9. GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ

Alla luce delle direttive emanate con delibera n. 542 di data 8 aprile 2016, nell'ambito della

quale è prevista la creazione del “polo della liquidità” tramite il processo di aggregazione tra Cassa del Trentino S.p.A. e Trentino Riscossioni S.p.A., le forme di cash-pooling attivabili saranno determinate nell’ambito del processo di aggregazione medesimo.

Nelle more, tenuto conto che con l'allegato B alla deliberazione n. 147 del 2015 è stata individuata Cassa del Trentino S.p.A. quale soggetto deputato all'attività di coordinamento tra le società controllate dalla Provincia e il mercato finanziario, nella gestione della liquidità delle medesime società, le società controllate dalla Provincia sono tenute a fornire alla stessa i dati relativi ai flussi finanziari con le tempistiche e le modalità indicate dalla Cassa medesima.

10. DISPOSIZIONI RELATIVE A CONSULENZE ED INCARICHI

Per il conferimento degli incarichi di consulenza e collaborazione, le società controllate applicano gli atti organizzativi interni che ne disciplinano criteri e modalità nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità.

I predetti atti organizzativi devono prevedere, qualora non si ricorra ai servizi di altri soggetti del sistema pubblico provinciale, il rispetto dei seguenti criteri:

- l’affidamento può essere effettuato per esigenze non affrontabili dal personale interno con riferimento alla professionalità richiesta o in relazione ai tempi di realizzazione dell’oggetto dell’incarico;
- la preventiva acquisizione di idonea documentazione comprovante l’esperienza maturata e il possesso dei requisiti professionali richiesti dalla natura dell’incarico.

In relazione a quanto previsto dall’articolo 53 bis della L.P. 3 aprile 1997 n.7, non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca a lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Restano fermi gli incarichi conferiti prima dell’entrata in vigore della legge finanziaria 2015.

11. PUBBLICAZIONE DEI DATI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Fermo restando l’assolvimento degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 da parte delle società controllate della Provincia, le Società strumentali provvedono all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai sensi della L.P. n. 4/2014, in conformità alle direttive stabilite dalla Giunta provinciale avvalendosi del Centro Servizi Condivisi.

Le società strumentali provvedono a pubblicare sul proprio sito istituzionale le direttive della Provincia con modalità tali da facilitarne il reperimento e la conservazione.

12. CONTROLLI INTERNI

Tenuto conto delle diverse tipologie di attività svolte dalle società nonché del diverso dimensionamento della struttura organizzativa, le stesse sviluppano, avvalendosi dei servizi del Centro Servizi Condivisi, un sistema di controllo interno.

Copia del modello organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e dell’atto di nomina dell’Organismo di vigilanza, nonché delle relative modifiche, dovranno essere trasmessi alla Provincia entro 30 giorni dall’adozione.

13. QUADRO AGGREGATO

Al fine di consentire la redazione di un quadro aggregato dei dati economico-finanziari delle società del gruppo, come previsto dall’articolo 33 bis della legge provinciale n. 3/2006, le

società trasmettono la documentazione e le informazioni richieste dalla Provincia – Ufficio per il controllo legale dei conti - secondo la tempistica dalla stessa definita.

Va peraltro rilevato come, in relazione alla nuova disciplina in materia di armonizzazione dei bilanci, la Provincia a decorrere dalla gestione finanziaria 2017, dovrà redigere un bilancio consolidato che include nel perimetro di consolidamento anche le società che, a decorrere da tale esercizio, sostituirà il predetto quadro aggregato. A tale fine saranno impartite specifiche istruzioni per la trasmissione dei dati anche ai fini della conciliazione dei rapporti di credito e debito con la Provincia.

Resta fermo che le società, entro il 30 giugno di ogni anno, provvedono ad inviare alla Provincia – Ufficio per il controllo legale dei conti e strutture provinciali competenti – una sintetica relazione sulle principali attività svolte dalla società nel corso dell'esercizio precedente che sarà assunta a riferimento per l'attività di verifica e monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi individuati nel piano strategico/industriale, come declinati negli strumenti di programmazione annuale, nonché di quelli contenuti negli atti di programmazione concernenti l'attività delle società approvati dalla Provincia. Tale relazione può anche essere rappresentata dalla relazione sulla gestione opportunamente integrata.

La Provincia intende altresì rafforzare le analisi della gestione finanziaria/economico-patrimoniale dei medesimi soggetti, con il supporto del Centro Servizi Condivisi, anche al fine di addivenire all'individuazione di adeguati indicatori, sia di carattere operativo che economico-finanziario, da utilizzare per l'assegnazione di obiettivi specifici a ciascuna società.

Le Società provvedono inoltre ad inviare alla medesima struttura provinciale, entro 10 giorni dalla formale approvazione, copia in formato elettronico del bilancio di esercizio e dei relativi allegati

14. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INFORMATIVA/ACCESSO DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI

Al fine di uniformare i comportamenti delle società controllate dalla Provincia in ordine alle richieste di accesso e di informativa dei Consiglieri provinciali, le società applicano quanto previsto da ultimo dalla circolare prot. n. 586495 del 7 novembre 2016 trasmessa dall'UMST Trasparenza, Partecipazione ed Elettorale, e le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla medesima struttura.

SEZIONE II – Razionalizzazione e contenimento della spesa – direttive per il 2017

1. COSTI DI FUNZIONAMENTO

Le società garantiscono nel 2017 un ammontare di costi di funzionamento (esclusi quindi i costi diretti afferenti l'attività *core/mission* aziendale) diversi da quelli afferenti il personale (indeterminato, determinato e collaborazioni), gli ammortamenti, le svalutazioni, gli oneri finanziari e le imposte, non superiore al corrispondente valore del 2016. Il confronto dovrà essere effettuato fra dati omogenei pertanto nella determinazione dell'ammontare dei costi la società può escludere le spese una tantum.

2. SPESE DI NATURA DISCREZIONALE E SPESE PER INCARICHI DI STUDIO RICERCA E CONSULENZA

- Nello svolgimento della propria attività le società informano i propri comportamenti gestionali a criteri di sobrietà. In particolare le società sono tenute a favorire il controllo, il contenimento e la razionalizzazione delle spese di natura discrezionale (es. spese concernenti mostre e relative pubblicazioni e attività promozionali; convegni, manifestazioni, pubblicità, iniziative di comunicazione; realizzazione e acquisto di pubblicazioni, anche on-line,

produzioni audiovisive, progetti grafici; sponsorizzazioni; spese di rappresentanza, ecc.) che nel 2017 devono essere ridotte di almeno il 70% rispetto alle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008, 2009 e 2010.

- Le società devono garantire la riduzione delle spese per incarichi diversi da quelli afferenti l'attività istituzionale di almeno il 65% rispetto alle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008 e 2009.

Restano escluse dai predetti limiti le spese che costituiscono diretto espletamento dell'oggetto sociale, cioè che rappresentano la *mission* della società, nonché le spese legate alle attività di comunicazione e/o informazione strettamente funzionali allo svolgimento delle attività "istituzionali" che devono essere sostenute con criteri di sobrietà e motivate nella relazione al bilancio.

3. ACQUISTI DI BENI IMMOBILI E MOBILI E DI AUTOVETTURE

a) Spesa per l'acquisto e la locazione di beni immobili

Per l'anno 2017 le società possono procedere all'acquisto a titolo oneroso e alla locazione di immobili con i limiti previsti per la Provincia dall'articolo 4bis commi 3 e 4, della legge provinciale n. 27 del 2010, ferme restando le operazioni effettuate ai sensi della normativa provinciale che disciplina l'attività dell'ente previste da strumenti di programmazione o da altri atti che regolano i rapporti fra questi enti e la Provincia già approvati alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 16 del 2013, con le seguenti specificazioni:

- sono fatte salve le operazioni di acquisto di immobili finalizzati a promuovere lo sviluppo economico finanziati a valere sul fondo di cui all'articolo 33 della L.P. n. 6 del 1999 (Trentino Sviluppo);
- con riferimento agli interventi di competenza della società di cui all'articolo 14 della L.P. n. 1 del 2005 (Patrimonio del Trentino), sono fatte salve le operazioni di acquisto di immobili, anche attraverso operazioni di permuta, con e senza conguaglio a carico della società medesima.

Le società perseguono l'obiettivo di riduzione della spesa per i canoni di locazione, sia in fase di rinnovo dei contratti che attraverso un processo di rinegoziazione dei contratti di locazione in essere.

b) Spesa per l'acquisto di arredi e per l'acquisto o la sostituzione di autovetture

Per l'anno 2017 la spesa per l'acquisto di arredi diversi da quelli necessari all'allestimento di nuove strutture e per l'acquisto o la sostituzione di autovetture unitariamente considerata non può superare il 50% della corrispondente spesa media sostenuta nel triennio 2010-2012. Le società possono procedere alla sostituzione di autovetture in deroga al predetto limite solo qualora da tale operazione risulti una riduzione del parco macchine complessivo.

Nel caso in cui la società nel triennio 2010-2012 non abbia sostenuto alcuna spesa riferita alle fattispecie in esame, nel rispetto di quanto disposto dalle presenti direttive, può procedere ad effettuare acquisti nei limiti di quelli necessari al funzionamento della fondazione secondo criteri di essenzialità e sobrietà.

Ai fini delle presenti direttive per l'identificazione dei beni rientranti nella voce "arredi" va fatto riferimento al sistema gestionale "Mercurio"- categoria merceologica "Mobili".

Per quanto concerne le autovetture va invece fatto riferimento alla lettera a) dell'articolo 54 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada) che definisce autovetture "i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente".

4. RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E CONTENIMENTO DELLE RELATIVE SPESE

Per quanto riguarda le disposizioni relative al personale si rinvia a quanto già disciplinato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2288 di data 22 dicembre 2014, come modificata dalla deliberazione n. 1633 del 28 settembre 2015, dalla deliberazione n. 205 del 26 febbraio 2016 e dalla deliberazione n. 1873 del 2 novembre 2016.